

Bruxelles, 23 gennaio 2019
(OR. en)

5392/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0202(COD)**

**CODEC 104
SOC 16
ECOFIN 31
FSTR 3
COMPET 40
FIN 45
IA 7
CADREFIN 16
PE 5**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 gennaio 2019)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Maria ARENA (S&D, BE) ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, una relazione contenente 95 emendamenti (emendamenti 1-95) alla proposta di regolamento.

I gruppi politici hanno inoltre presentato i seguenti emendamenti: S&D ha presentato un emendamento (emendamento 96) e ALDE ha presentato due emendamenti (emendamenti 97-98).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 16 gennaio 2019 la plenaria ha adottato i seguenti emendamenti: 1-21, 22/1, 23-27, 29-95 e 97-98. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0380),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0231/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ... ²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale, nonché la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0445/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo **di adeguamento alla globalizzazione (FEG)**

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo **per la transizione (FET)**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e **all'articolo 10** del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Emendamento

(1) I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e **agli articoli 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. **A norma dell'articolo 8 TFUE**, gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del

principio "chi inquina paga".

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"¹⁸. Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell'Unione sosterrà l'economia sociale di mercato europea, che è unica nel suo genere. Sarà perciò fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte alle sfide in materia di competenze, in special modo quelle relative alla digitalizzazione. La flessibilità di bilancio sarà un altro dei principi fondamentali del prossimo quadro finanziario pluriennale. Verranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all'Unione di far fronte a circostanze impreviste e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ce n'è urgente bisogno.

¹⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1527939703048&from=IT>.

Emendamento

(4) Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"¹⁸. Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell'Unione sosterrà l'economia sociale di mercato europea, che è unica nel suo genere. Sarà perciò fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte alle sfide in materia di competenze, in special modo quelle relative alla digitalizzazione, ***all'automazione e alla transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, nel pieno rispetto dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 approvato in occasione della 21^a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.*** La flessibilità di bilancio sarà un altro dei principi fondamentali del prossimo quadro finanziario pluriennale. Verranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all'Unione di far fronte ***in modo più tempestivo*** a circostanze impreviste e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ce n'è urgente bisogno.

¹⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1527939703048&from=IT> .

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione²⁰ la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. ***Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi*** effetti collaterali negativi ***devono essere affrontati***. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che ***un'evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici alimenti*** ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando ***l'apertura*** economica e lo sviluppo tecnologico con ***la*** protezione sociale.

20

<https://ec.europa.eu/commission/publicatio>

Emendamento

(6) Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione²⁰ la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. ***Pur riconoscendo i vantaggi legati a un commercio più aperto, sono necessari strumenti più adeguati per affrontare i relativi*** effetti collaterali negativi. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che ***i cambiamenti tecnologici e ambientali alimentino*** ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo. ***Gli eventuali effetti negativi cumulativi della globalizzazione e delle transizioni tecnologica e ambientale dovrebbero essere maggiormente anticipati dai pertinenti fondi strutturali dell'Unione, come il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al fine di adeguare meglio il mondo delle imprese e dei lavoratori*** conciliando ***la crescita*** economica e lo sviluppo tecnologico con ***una*** protezione sociale ***adeguata e un sostegno attivo all'accesso all'occupazione e alle opportunità di lavoro autonomo***.

20

<https://ec.europa.eu/commission/publicatio>

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE²¹ la Commissione sottolinea l'esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all'interno dei medesimi. Investire nell'uguaglianza, nell'inclusione sociale, nell'istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenta pertanto una priorità essenziale.

21

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

Emendamento

(7) Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE²¹ la Commissione sottolinea l'esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all'interno dei medesimi. Investire **nello sviluppo sostenibile**, nell'uguaglianza, nell'inclusione sociale, nell'istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenta pertanto una priorità essenziale.

21

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti

Emendamento

(8) È probabile che **i cambiamenti climatici**, la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto

in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni²² è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. ***I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.***

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013)0882 final del 13.12.2013).

possano essere ripartiti in modo equo. ***I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il FSE+, concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FET, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.*** Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni²² è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente.

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013)0882 final del 13.12.2013).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il programma FET dovrebbe essere visibile e richiedere maggiori e migliori dati per consentire un'adeguata valutazione scientifica del FET ed evitare vincoli amministrativi nell'attuazione del

Emendamenti 8 e 97

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La Commissione sottolinea il ruolo del **FEG** in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico *ad* agevolare il reinserimento **professionale** dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del **FEG** si **baserà** esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il **FEG deve** rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" e nel relativo allegato²⁷.

Emendamento

(13) La Commissione sottolinea il ruolo del **FET** in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico *ad* agevolare il reinserimento **in un'attività lavorativa di qualità e sostenibile** dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici, **la digitalizzazione e l'automazione** e altri fattori quali **il recesso del Regno Unito dall'Unione europea o** il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del **FET** si **dovrebbe basare** esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il **FET dovrebbe** rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che

dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" e nel relativo allegato²⁷.

²⁷ SWD(2018)0171 final e relativo allegato COM(2018)0321 final.

²⁷ SWD(2018)0171 final e relativo allegato COM(2018)0321 final.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Nella sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, il Parlamento europeo ha ribadito la propria ferma posizione riguardo al livello di finanziamento necessario per le politiche chiave dell'Unione nell'ambito del QFP 2021-2027, affinché queste possano rispondere alla loro funzione e conseguire i loro obiettivi. Ha insistito, in particolare, sull'invito a raddoppiare i finanziamenti specifici del QFP destinati alle PMI e ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile, ha accolto con favore diverse proposte intese a migliorare le attuali disposizioni, segnatamente l'aumento delle dotazioni degli strumenti speciali, e ha dichiarato che intende negoziare ulteriori miglioramenti ove necessario.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del **FEG**, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a **250** posti di lavoro persi nell'arco **di un periodo** di riferimento **di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori)**. Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 **del** TFUE, oppure in circostanze eccezionali, le domande **potrebbero essere presentate** anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Emendamento

(14) Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del **FET**, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a **200** posti di lavoro persi nell'arco **dei rispettivi periodi** di riferimento. Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE, oppure in circostanze eccezionali, **dovrebbe essere possibile presentare** le domande anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Il FET dovrebbe essere inteso a dimostrare solidarietà ai lavoratori licenziati da qualsiasi tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni, rispettando al contempo il principio di

sussidiarietà e tenendo conto della necessità di un impatto significativo dell'evento di ristrutturazione come soglia per la presentazione di una domanda di sostegno del FET.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Il FET dovrebbe rimanere uno strumento speciale dell'Unione per reagire a situazioni che provocano importanti eventi di ristrutturazione nel mercato del lavoro europeo. È tuttavia opportuno che l'Unione continui a compiere sforzi per trovare modi più sostenibili di affrontare le sfide e i cambiamenti strutturali che incidono sui mercati del lavoro e conducono a tali eventi negli Stati membri.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze *in fatto di* globalizzazione, ristrutturazioni e utilizzo del *FEG*.

(17) L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze, *ad esempio per quanto riguarda la globalizzazione, i cambiamenti tecnologici e ambientali, le* ristrutturazioni e l'utilizzo

del *FET*. Tali analisi dovrebbero includere sufficienti dati disaggregati, in particolare da una prospettiva di genere, al fine di contrastare in modo più efficace le disuguaglianze di genere.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) L'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa (ERM) di Eurofound monitora in tempo reale la segnalazione di eventi di ristrutturazione su vasta scala in tutta l'Unione, sulla base di una rete di corrispondenti nazionali. L'ERM è molto importante per il FET e dovrebbe prestare assistenza al Fondo, in particolare contribuendo a identificare in una fase precoce i potenziali casi in cui intervenire.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al *FEG*, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del *FEG* ai fini del presente regolamento.

(18) I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al *FET*, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro, ***indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro***, nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I contributi finanziari del *FEG* dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro *volte* a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze *previste* del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. *Verrà riservata* un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese *potrebbero* essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal *FEG*.

Emendamento

(19) I contributi finanziari del *FET* dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro *e servizi personalizzati volti* a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa *di qualità e* sostenibile *in un settore orientato al futuro*, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, *ma dovrebbero anche mirare a promuovere il lavoro autonomo e la creazione di imprese, anche attraverso la creazione di cooperative*. Le misure dovrebbero rispecchiare le *potenziali* esigenze del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. *Si dovrebbe riservare* un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale *e, se del caso, al superamento degli stereotipi di genere nell'occupazione*. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. *I contributi finanziari dovrebbero integrare e non sostituire le misure che rientrano nella sfera di responsabilità degli Stati membri e/o delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi*. Le imprese *dovrebbero* essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal *FET*.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *Nell'attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, inteso a facilitare il reinserimento professionale dei beneficiari interessati, gli Stati membri dovrebbero sfruttare e perseguire meglio gli obiettivi dell'agenda digitale e della strategia per il mercato unico digitale, al fine di affrontare il grave divario di genere nei settori delle TIC e della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuovendo la riconversione e la riqualificazione delle donne nei settori delle TIC e delle STEM. Nell'attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, gli Stati membri dovrebbero inoltre evitare di perpetuare il dominio di un genere nelle industrie e nei settori dove ciò avviene tradizionalmente. Il rafforzamento della rappresentanza del genere meno rappresentato in diversi settori, come la finanza, le TIC e le STEM, contribuirebbe a ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari.

(20) Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari.

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa sostenibile per **il maggior numero possibile di** beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di **sei** mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa **di qualità e** sostenibile e di qualità per **tutti i** beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di **sette** mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario. **Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto dei motivi all'origine degli esuberi, se del caso, e anticipare le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste. Il pacchetto coordinato dovrebbe essere compatibile con il passaggio a un'economia rispettosa del clima ed efficiente sotto il profilo delle risorse.**

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del **FEG** occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento

(21) Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio **le persone con disabilità, le persone con familiari a carico, i disoccupati giovani e anziani, le persone scarsamente qualificate, le persone provenienti da un contesto migratorio** nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del **FET** occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Nel periodo compreso tra marzo 2007 e marzo 2017 la Commissione ha ricevuto 148 domande di cofinanziamento a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) da 21 Stati membri, per un totale pari a quasi 600 milioni di EUR, a sostegno di 138 888 lavoratori espulsi dal lavoro e 2 944 persone non occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione (NEET).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del **FEG**. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

(22) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare **urgentemente** domande complete per il contributo finanziario del **FET e le istituzioni dell'Unione dovrebbero impegnarsi al massimo per valutarle in tempi rapidi**. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) *Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e la realizzazione dei suoi obiettivi, è opportuno dare maggiore risalto al FET e alle sue possibilità, in particolare al livello delle autorità competenti degli Stati membri.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) *La Commissione dovrebbe agevolare l'accesso delle autorità nazionali e regionali attraverso un helpdesk dedicato, che fornisca informazioni generali e chiarimenti sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle domande. L'helpdesk dovrebbe mettere a disposizione formulari standard a fini statistici e di successiva analisi.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Nell'interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell'attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in

(23) Nell'interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell'attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi *e coinvolgerli*

merito ai relativi sviluppi.

costantemente nel processo di attuazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del **FEG** non **dovrebbero** sostituire ma dovrebbero, ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali.

Emendamento

(24) Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del **FET** non **possono** sostituire ma dovrebbero **invece**, ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali. ***Il contributo finanziario del FET non può neppure sostituire misure nazionali o misure che, in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese che licenziano, e dovrebbe invece creare un reale valore aggiunto europeo.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del **FEG** e ai risultati ottenuti.

Emendamento

(25) ***Alla luce del principio di uguaglianza, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso effettivo alle informazioni sul FET in tutto il loro territorio, comprese le zone rurali. La Commissione dovrebbe, in particolare, promuovere la diffusione delle buone pratiche esistenti, rendere noti i criteri di***

ammissibilità al FET e le relative procedure per la presentazione delle domande e far conoscere maggiormente il FET tra i cittadini dell'Unione, in particolare i lavoratori. È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del *FET* e ai risultati ottenuti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Per rispondere alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, occorre rendere disponibile, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FET.

Votazione distinta

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del *FEG* dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione

(29) Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del *FET* dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione

delle decisioni relative alla mobilitazione del *FEG*. ***Pertanto l'autorità di bilancio deciderà in futuro in merito alle richieste di storno presentate dalla Commissione senza che ci sia più bisogno di una proposta della Commissione per la mobilitazione del FEG.***

delle decisioni relative alla mobilitazione del *FET*.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) In caso di chiusura di un'impresa, i lavoratori espulsi dal lavoro possono essere aiutati a rilevarne in tutto o in parte le attività.

Emendamento

(30) In caso di chiusura di un'impresa, i lavoratori espulsi dal lavoro possono essere aiutati a rilevarne in tutto o in parte le attività ***e lo Stato membro in cui l'impresa è situata può anticipare i fondi che si rendano necessari con urgenza a tale scopo.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del *FEG*, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del *FEG*.

Emendamento

(31) Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del *FET*, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del *FET*, ***che dovrebbe rispondere a precisi requisiti di monitoraggio e contenere un follow-up sui beneficiari e una valutazione d'impatto sull'uguaglianza di genere.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Gli Stati membri dovrebbero realizzare attività di comunicazione efficaci per promuovere i contributi finanziari del FET, mettere in evidenza che i finanziamenti provengono dall'Unione e migliorare la visibilità delle attività finanziate dall'Unione nell'ambito del FET.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione.

(37) Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima ***durante il periodo del QFP2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % quanto prima e comunque al più tardi entro il 2027.*** Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Poiché la trasformazione digitale dell'economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell'era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto,

Emendamento

(39) Poiché la trasformazione digitale dell'economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell'era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto **e dovrebbe integrare l'obiettivo di accrescere la partecipazione delle donne alle professioni STEM,**

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Esso stabilisce gli obiettivi del **FEG**, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del **FEG** presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7.

Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi del **FET**, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole **e i criteri** di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del **FET** presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 2

Testo della Commissione

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ***ad adattarsi ai mutamenti***

Emendamento

L'obiettivo del FET è di accompagnare le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione nonché dai cambiamenti tecnologici e ambientali aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro

strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

attraverso la promozione di attività lavorative alternative e sostenibili. Il FET è un fondo di emergenza che opera in modo reattivo e contribuisce a una transizione equa. Il FET contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno *ai* lavoratori espulsi dal lavoro e *ai* lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ***finanziario per le misure di reinserimento a favore dei*** lavoratori espulsi dal lavoro, ***indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro,*** e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, ***paragrafi 1, 2 e 3.***

Emendamenti 37 e 98

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obiettivo specifico del ***FEG*** è offrire assistenza in caso di importanti *e inattesi* eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali,

Emendamento

2. L'obiettivo specifico del ***FET*** è offrire assistenza ***e sostegno ai lavoratori ai fini del loro reinserimento nel mercato del lavoro*** in caso di importanti eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla

controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, **il recesso del Regno Unito dall'Unione europea**, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione, all'automazione **e al cambiamento tecnologico**. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati **e alla promozione dell'uguaglianza di genere**.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

Emendamento

a) "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore, **indipendentemente dal tipo e dalla durata del suo rapporto di lavoro**, il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la cessazione dell'attività di **oltre 250** lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **quattro** mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

Emendamento

a) la cessazione dell'attività di **almeno 200** lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **sei** mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la cessazione dell'attività di **oltre 250** lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **sei** mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia **superiore a 250** in due delle regioni combinate;

Emendamento

b) la cessazione dell'attività di **almeno 200** lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **nove** mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia **almeno pari a 200** in due delle regioni combinate;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la cessazione dell'attività di **oltre 250** lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **quattro** mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

Emendamento

c) la cessazione dell'attività di **almeno 200** lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **nove** mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, **in particolare per quanto concerne** le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto **sull'**occupazione e sull'economia locale **o** regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del **FEG**.

Emendamento

3. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, **tra cui** le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto **sui livelli di** occupazione e sull'economia locale, regionale **o nazionale**. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15% del massimale annuo del **FET**.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il **FEG** non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti da finanziamenti pubblici.

Emendamento

4. Il **FET** non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti **principalmente** da finanziamenti pubblici.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 5, il numero di lavoratori e di lavoratori autonomi come definiti all'articolo 4.

Emendamento

1. Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 5, **paragrafi 1, 2 e 3**, il numero di lavoratori **espulsi dal lavoro** e di lavoratori autonomi come definiti all'articolo 4.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all'articolo 5;

Emendamento

a) i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all'articolo 5, **paragrafi 1, 2 e 3**;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 5, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FET per un numero di NEET (giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo) di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità alle persone

collocate in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi si verifichi in regioni di livello NUTS 2.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Può essere concesso un contributo finanziario del **FEG** per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario del **FET** per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, ***cui partecipano le organizzazioni sindacali e/o i rappresentanti dei lavoratori***, volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo, ***sostenibile e di qualità***, dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi ***personalizzati*** offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

Emendamento

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale ***e in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse*** è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto ***personalizzato di formazione e/o*** di servizi offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche, ***alle competenze*** e alle esigenze ***specifiche*** del beneficiario.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

Emendamento

a) la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza **personalizzata** nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, **gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro**, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.

Emendamento

b) misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, **le prestazioni per figli a carico**, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza **e gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, inclusi gli incentivi finalizzati a offrire modalità di lavoro flessibili ai lavoratori espulsi dal lavoro.**

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

I costi delle misure di cui alla lettera b) non **possono superare** il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

Emendamento

I costi delle misure di cui alla lettera b) non **superano** il 35% dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non **possono superare** i **20 000** EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Emendamento

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese, **incluse le cooperative**, o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non **superano** i **25 000** EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro

Emendamento

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale **nonché della possibilità di**

locale.

reinserire i lavoratori nel settore occupazionale della loro precedente occupazione, qualora un importante evento di ristrutturazione abbia creato un fabbisogno di competenze nuove o supplementari e le competenze esistenti possano essere utilizzate nel modo più efficiente.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) le misure volte a incentivare in particolare i lavoratori svantaggiati, quelli a rischio più elevato di povertà o i lavoratori in età più avanzata a rimanere o a ritornare nel mercato del lavoro;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità degli Stati membri in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le misure sostenute dal **FEG** non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Emendamento

Le misure sostenute dal **FET** non sostituiscono **in alcun caso** le misure passive di protezione sociale.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti **o** le parti sociali.

Emendamento

3. Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti **e/o** le parti sociali.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda.

Emendamento

2. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione **notifica la ricezione della domanda e** comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato.

Emendamento

3. ***Su richiesta dello Stato membro, la Commissione fornisce assistenza tecnica nelle prime fasi della procedura.*** In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro **60** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di **rispettare** detto termine, **essa ne fornisce** una spiegazione per iscritto indicando le motivazioni del ritardo.

Emendamento

4. Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro **40** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di **attenersi**, detto termine **può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi, a condizione che la Commissione fornisca preventivamente** una spiegazione per iscritto, indicando le motivazioni del ritardo, **e che la trasmetta allo Stato membro interessato.**

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora l'impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto **agli** obblighi di legge in materia di esuberi;

Emendamento

b) qualora l'impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto **a tutti gli** obblighi di legge in materia di esuberi **e che ha provveduto ai suoi lavoratori in conformità a tali obblighi;**

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) una chiara indicazione delle iniziative già adottate dagli Stati membri per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro, nonché della natura complementare dei fondi richiesti a titolo del FET a causa della mancanza di risorse a disposizione delle autorità nazionali o regionali;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) una panoramica dei fondi dell'Unione di cui l'impresa che ha proceduto al licenziamento ha già beneficiato nei cinque anni precedenti agli esuberi collettivi;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

e) gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale **o** nazionale;

Emendamento

e) gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale, nazionale **o, se del caso, transfrontaliero**;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

f) una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;

Emendamento

f) una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, **scarsamente qualificati**, giovani e meno giovani **e provenienti da regioni svantaggiate**;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

m bis) una dichiarazione attestante che le azioni proposte saranno complementari a quelle finanziate tramite i fondi strutturali e che si eviterà ogni forma di doppio finanziamento.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale *e* locale, comprese quelle cofinanziate da fondi dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

Emendamento

2. Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale, locale *e, se del caso, transfrontaliero*, comprese quelle cofinanziate da fondi e **programmi** dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il contributo finanziario del **FEG** è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum **ai beneficiari interessati**. Le misure sostenute dal **FEG** sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

Emendamento

3. Il contributo finanziario del **FET** è limitato al minimo necessario per **mostrare solidarietà ai beneficiari interessati e** garantire **loro** un sostegno temporaneo una tantum. Le misure sostenute dal **FET** sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dai

Emendamento

4. Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dai

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo *delle varie* tappe di attuazione del contributo finanziario del *FEG*, promosso in ognuna di esse.

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo *di tutte le opportune* tappe di attuazione del contributo finanziario del *FET*, promosso in ognuna di esse.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5 % del massimale annuo del *FEG* può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del *FEG*, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, le attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del *FEG* nonché le altre misure di assistenza tecnica e amministrativa. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.

Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5 % del massimale annuo del *FET* può *essere utilizzata per* finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del *FET*, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, *raccolta dati*, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, le attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del *FET* nonché le altre misure di assistenza tecnica e amministrativa. *Sono rafforzate le sinergie con i sistemi consolidati di monitoraggio dei cambiamenti strutturali, come l'osservatorio della ristrutturazione in Europa (ERM)*. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione

successivi e precedenti.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora attui l'assistenza tecnica in regime di gestione indiretta, la Commissione provvede a garantire la trasparenza della procedura di selezione del soggetto terzo responsabile dell'esecuzione dei compiti che le incombono; la Commissione provvede altresì a informare tutti i portatori di interessi nell'ambito del FET, incluso il Parlamento europeo, in merito al subappaltatore selezionato a tal fine.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del **FEG**. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al **FEG**. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del **FET, inclusa la creazione di un help desk**. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al **FET**. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri rendono nota l'origine unionale dei fondi e ne garantiscono la visibilità diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico.

Emendamento

Gli Stati membri rendono nota l'origine unionale dei fondi e ne garantiscono la visibilità diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico. ***Gli Stati membri garantiscono che il valore aggiunto unionale dei finanziamenti sia messo in evidenza e assistono la Commissione negli sforzi di raccolta dati da essa esplicitati al fine di migliorare la trasparenza di bilancio.***

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul ***FEG***, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

Emendamento

2. La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul ***FET***, orientamenti per la presentazione delle domande ***e sulle azioni ammissibili, un elenco dei contatti negli Stati membri periodicamente aggiornato*** e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del **FEG** e sui risultati ottenuti **in base alla sua esperienza**, allo scopo di migliorare **l'efficacia del FEG e di** assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza.

Emendamento

La Commissione **favorisce la diffusione delle buone pratiche esistenti in materia di comunicazione e** realizza attività di informazione e comunicazione, **sulla base della sua esperienza**, sui casi di intervento del **FET** e sui risultati ottenuti, allo scopo di migliorare **la visibilità del FET, far conoscere i suoi criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande**, migliorare **la sua** efficacia e assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza, **compresi i cittadini e i lavoratori nelle zone rurali con difficoltà di accesso alle informazioni**.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone **il più rapidamente possibile** l'importo del contributo finanziario del **FEG** che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.

Emendamento

1. Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone, **entro il termine fissato all'articolo 9, paragrafo 4**, l'importo del contributo finanziario del **FET** che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 16.

Emendamento

3. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 16 **e ne informa lo Stato membro richiedente.**

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente.

Emendamento

4. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente, **nonché gli altri portatori di interessi, tra cui il Parlamento europeo.**

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro realizza le misure ammissibili di cui all'articolo 8 il prima possibile **e comunque** entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

Emendamento

2. Lo Stato membro realizza le misure ammissibili di cui all'articolo 8 il prima possibile. **Tali misure sono in ogni caso avviate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione sul contributo finanziario e realizzate** entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del **FEG**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **richiesta** di storno verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

Emendamento

1. Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del **FET**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **proposta di mobilitazione del Fondo. La decisione di mobilitare il FET è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla data in cui la proposta è stata loro presentata. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.**

Contemporaneamente alla presentazione della sua proposta di decisione di mobilitazione del FET, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di trilogia.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La richiesta di storno deve essere accompagnata da una sintesi dell'esame di ammissibilità della domanda.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data alla quale *la Commissione riceve notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del* Parlamento europeo e *del* Consiglio. *Tale* decisione *costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.*

Emendamento

3. La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data alla quale *il* Parlamento europeo e *il* Consiglio *adottano la* decisione *di mobilitare il FET.*

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La proposta di decisione di mobilitazione del FET conforme al

paragrafo 1 comprende quanto segue:

- a) la valutazione realizzata conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa;*
- b) elementi comprovanti il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 5 e 10; e*
- c) le ragioni che giustificano gli importi proposti.*

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Casi eccezionali

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica l'importante evento di ristrutturazione non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dal Fondo per l'esercizio successivo. Il massimale annuo di bilancio del Fondo è in ogni caso rispettato sia nell'esercizio in cui si verifica l'importante evento di ristrutturazione, sia nell'esercizio successivo.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Modello per l'indagine presso i beneficiari
L'indagine da condurre presso i beneficiari di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), si basa sul modello stabilito dalla Commissione attraverso un atto di esecuzione. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

Emendamento 87

Proposta di regolamento **Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) sul tipo di misure e sui **principali** risultati, con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell'Unione e con l'indicazione, ove possibile, della complementarità delle misure con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell'Unione in linea con il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni;

Emendamento

a) sul tipo di misure e sui risultati **ottenuti**, con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell'Unione, **in particolare il FSE+**, e con l'indicazione, ove possibile, della complementarità delle misure con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell'Unione in linea con il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni;

Emendamento 88

Proposta di regolamento **Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

d) sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari sei mesi **dopo la** fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità

Emendamento

d) sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari **entro** sei mesi **dalla** fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita

dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità **e sulla tipologia** dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) sul fatto che l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di microimpresa o PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti;

Emendamento

e) sul fatto che l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di **start-up**, microimpresa o PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta l'insieme di dati semplice che contiene informazioni sull'indicatore di risultato a lungo termine previsto al punto 3 dell'allegato.

Emendamento

2. Entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta l'insieme di dati semplice, **completo e debitamente verificato** che contiene informazioni sull'indicatore di risultato a lungo termine previsto al punto 3 dell'allegato.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 1° agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal **FEG** e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

Emendamento

1. Entro il 1° agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal **FET** e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, **la rapidità con cui sono state trattate e le potenziali lacune nelle norme esistenti**, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione è trasmessa per informazione alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento

2. La relazione è trasmessa per informazione **agli Stati membri**, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del **FEG**.

Emendamento

1. Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del **FET**, **nonché una successiva valutazione d'impatto relativa alla sua applicazione a livello nazionale, regionale e locale**.

Ai fini della valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri raccolgono tutti i dati disponibili sui casi FET e sui lavoratori assistiti.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per Stato membro.

Emendamento

3. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per **settore e** Stato membro.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – trattino 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ***persone con un'esperienza***

- professionale inferiore a 2 anni;*
- persone con un'esperienza professionale compresa tra 2 e 10 anni;*
 - persone con un'esperienza professionale superiore a 10 anni.*
-